



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Via G. Marconi n. 21 C.A.P. 28844
Tel.: 0324/501400 Fax 0324/575097 C.F. e P.I. 00233410034
E-mail: segreteria@comune.villadossola.vb.it
PEC: segreteria@pec.comune.villadossola.vb.it

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO E REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE COLLETTA-ALPE SOGNO-VARCHIGNOLI IN COMUNE DI VILLADOSSOLA.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della strada agro-silvo-pastorale che permette di raggiungere le località Sogno e Varchignoli dalla strada comunale che serve la località Colletta.

Art. 2 - Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale denominata "Colletta-Sogno-Varchignoli" è il Comune di Villadossola e che di seguito verrà denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 - Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

Art. 4 - Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale, nel caso il gestore, in accordo con il Consorzio Colletta, Alpe Sogno e Varchignoli, lo ritenesse opportuno, potrà essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- o di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- o di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 - Ordinanza di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc., dovrà tempestivamente provvedere ad emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione, a cura del Gestore.

Art. 6 - Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-pastorale "Colletta-Sogno-Varchignoli" deve essere presentata al Gestore con idoneo modello (fac simile predisposto). Il Gestore potrà delegare il Consorzio Colletta, Alpe Sogno e Varchignoli al rilascio di bollini annuali a tutti i soci del Consorzio aventi titolo al transito senza che gli stessi debbano presentare domanda, nonché al rilascio dei permessi sia annuali che temporanei per le altre richieste di autorizzazione.

Con la sottoscrizione della domanda di transito il richiedente si assumerà ogni responsabilità.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione verrà rilasciata, se possibile, contestualmente alla presentazione della domanda, con contrassegno di autorizzazione da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli anche ad automezzo parcheggiato e senza conducente.

L'autorizzazione al transito si intende rilasciata per i veicoli di proprietà del richiedente e dei suoi familiari e dovrà riportare la targa dei mezzi autorizzati. Nel caso di necessità di esporre la stessa su più mezzi saranno rilasciati dei duplicati.

Inoltre, ai soggetti autorizzati, se la strada verrà chiusa con idonea barriera, verrà consegnata una copia della chiave per l'apertura della sbarra posta sulla strada, la quale dovrà essere riconsegnata al Gestore alla scadenza dell'autorizzazione.

I soggetti autorizzati sono responsabili per ogni uso improprio della chiave.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie del presente regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L.R. 45/89 Regione Piemonte:

- 1) mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali
- 2) mezzi di vigilanza ed antincendio
- 3) mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado
- 4) mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali
- 5) mezzi che debbano accedere a strutture agrituristiche nonché al museo di Sogno
- 6) a tutti i soggetti con motivata dichiarazione, previa valutazione e deroga da parte del Sindaco.

L'accesso per scopi professionali o a strutture agrituristiche/museali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli dell'Autorità di Vigilanza.

Art.8 - Riclassificazione della strada al libero transito nel caso di presenza di attività ricettive/musei

Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive/musei sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di Comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa in campo forestale, escursionistico e di tutela della rete Natura 2000.

Art. 9 - Registro permessi

Il Gestore od il Consorzio delegato provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità.

Art. 10 - Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h, e non dovranno essere di peso complessivo lordo superiore a 75qt.

Art. 11 - Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore potrà autorizzare il transito di veicoli di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dal precedente punto.

Art. 12 - Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia, nonché del Comune di Villadossola, del Corpo A.I.B. e i mezzi di soccorso che, per motivi di servizio e/o controllo, abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza, o autorizzati dallo stesso).

Art. 13 - Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Art.14 - Polizza fidejussoria

Il Gestore, a discrezione, prima del rilascio dell'autorizzazione, in caso di lavori a baite o manufatti e opere forestali di esbosco, potrà richiedere, subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art.15 - Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 38 L.R. 32 del 02/11/1982, della Legge 30/04/92, n. 285, come modificata dalle leggi "L.R. 29/1984, L.R. 37/1986, L.R. 16/1994, L.R. 09/2007, L.R. 24/200, L.R. 28/2008, L.R. 30/2009, L.R. 14/2010, L.R. 18/2010, L.R. 10/2011" e ulteriori s.m. i.

L' inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300.

Il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione e al transito.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

Art. 16 - Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, previa richiesta.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 17 - Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 18 - Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, verificatesi nei confronti suoi, dei familiari conviventi, delle persone accompagnate, trasportate o comunque coinvolte durante il transito o la sosta sulla strada, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 19 - Manutenzione

La manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore mentre quella ordinaria sarà in parte eseguita anche dal Consorzio Colletta, Alpe Sogno e Varchignoli, a cui potrà essere delegato il rilascio delle autorizzazioni al transito e la riscossione dei proventi, che dovranno essere reimpiegati per la manutenzione della strada e per le spese ordinarie di gestione del consorzio. L'importo del canone annuo corrisposto dagli utenti e dei permessi temporanei dovrà essere stabilito di comune accordo tra Comune gestore e Consorzio.

Art. 20 - Giornata delle strade

Riprendendo una antica tradizione delle popolazioni alpine, viene istituita una "Giornata della Strada", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento, giornata a cui potranno partecipare anche i Volontari A.I.B. della Protezione Civile con l'ausilio dei mezzi comunali.